COMUNE DI
GUSPINI

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 DEL 09-03-2021

Oggetto:
Destinazione nel bilancio 2021 ai sensi dell'art. 208 cds dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada

L'anno duemilaventuno, addì nove del mese di marzo alle ore 08:30 e seguenti, nella Sala Giunta del Comune di Guspini, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Ruolo	Presenza
De Fanti Giuseppe	Sindaco	Presente
Serru Marcello	Assessore	Presente
Tuveri Francesca	Assessore	Presente
Lisci Alberto	Assessore	Presente
Atzei Stefania	Assessore	Presente
Fanari Marcello	Assessore	Presente

Totale presenti n. 6, Totale assenti n. 0.

Presiede la seduta il Sindaco, Dott. Ing. Giuseppe De Fanti

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Gianluca Cossu.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista

la proposta n. 43 del 02-03-2021 del responsabile del servizio POLIZIA MUNICIPALE, avente ad oggetto: *"Destinazione nel bilancio 2021 ai sensi dell'art. 208 cds dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada"*;

Ritenuto

di doverla approvare nel seguente testo

Premesso che

che la legge 29 luglio 2010, n. 120 ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S, con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all'ente proprietario della strada;

Richiamati

in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-*bis* al 12-*quater*, del d.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

- **Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati*:*

a. fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;
b. al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile - Dipartimento per i trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c. al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con I Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater,destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle su indicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a. in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b. in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c. ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle *forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale*

- **Art. 142 Limiti di velocità**

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero

attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia

riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Rilevato

che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
- b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
- c) per il restante 50% ai seguenti interventi:
- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell’ente;
- redazione dei piani urbani del traffico;
- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
- corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica;
- assunzione di personale stagionale a progetto;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;

- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:

a. interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
b. potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;

Atteso

che l'articolo 25 della legge n. 120/2010:

- al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada
- al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del d.Lgs. n 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

Dato atto

che pubblicato nella GU n.42 del 20.02.2020, in data 31 dicembre 2019 è stato emanato il decreto ministeriale "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (20A01017)" attuativo dell'articolo 25 della legge n.120/2010

Vista

la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot.17909

Visto

d.Lgs. n. 118/2011

Tenuto conto

altresì che nel determinare le somme da vincolare in relazione alle specifiche finalità previste dalle norme sopra citate, non bisogna considerare l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) oltre alle spese per il concessionario della riscossione e, per analogia, le spese direttamente connessi alla gestione dei verbali in oggetto (visure motorizzazione civile, spese di notifica, rimborsi, spese finanziarie, ecc.)

Valutato

pertanto che la presunta destinazione del gettito previsto sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi precedenti, per l'esercizio 2021 si prevede di notificare verbali a tale titolo per la somma di €.44.800,00 di cui:

Proventi ex articolo 142 CdS: €. 0,00

Proventi ex articolo 208 CdS: €. 20.000,00 (art 3008 di bilancio)

Rimborso spese CdS: €. 2.400,00 (art. 3138 di bilancio)

TOTALE €.22.400,00

Ritenuto

di prevedere un accantonamento al fondo creditori di dubbia esigibilità per l'anno 2020 delle somme previste, per un importo di €. 2.132,82

Visto

il Codice della Strada emanato con Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285;

Ritenuto

il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 485;

Ritenuto

di dover determinare, per l'anno 2021 in adempimento alle norme sopra riportate, la destinazione di una somma non inferiore al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada

Ritenuto

di provvedere in merito

Con

votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Per quanto citato in premessa, e che qui si intende richiamato

- di determinare, per ***l***'anno 2021 una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a €. 22.400,00 così determinata:
  - Proventi ex articolo 142 CdS: €. 0,00
  - Proventi ex articolo 208 CdS: €. 20.000,00 (artt. 3008 di bilancio)
  - Rimborso spese CdS: €. 2.400,00 (artt. 3138 di bilancio)

  TOTALE €. 22.400,00
- di destinare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 l'85,02% dei proventi per le finalità di seguito specificate:

  Previsione art. 208 € 20.000,00

  FCDE €. 1.786,93

  Entrata netta €. 17.867,18

  Quota vincolata (50,00%) €. 8.934,09

Finalità	**% minime**	**% effettive**	**Importo destinato**
Art. 208 comma 4 Lett. a) interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;	25,00% (2.233,40)	21,96%	4.000,00
Art. 208 comma 4 Lett. b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento *delle violazioni in materia di circolazione stradale,* anche attraverso *potenziamento delle attività di controllo e di accertamento* l'acquisto mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia locale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'*articolo 12*	25% (2.233,40)	19,49 %	3.550,00
Art. 208 comma 4Lett. b) acquisto di automezzi, dei Corpi e dei servizi di polizia locale		32,02%	5.833,00
Art. 208 comma 4Lett. c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'*articolo 36*, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica	Max 50% (4.466,80)	24,71%	4.500,00
Art. 208 comma 4 lett. c) Misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 del medesimo decreto in attuazione del C.C.N.L. decentrato siglato dal 13 dicembre 2019 art. 22 una quota quale pensione integrativa per gli operatori di polizia locale è da versare al fondo PERSEO		1,81%	330,00

Art. 208 comma 4 Lett. 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli *articoli 186*,186-bis e *187* e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'*articolo 12*, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza	====		

TOTALE € 18.213,07

- di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2021 gli interventi funzionali a garantire le finalità sopra indicate, come risulta dal prospetto allegato alla presente sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;
- di incaricare l'ufficio finanziario di inviare entro il 31 maggio 2021 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ed al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art.142, comma 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2021;

Di dichiarare

con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

allegato 1 - previsioni di spesa imputazione capitoli

IL PRESENTE VERBALE PREVIA LETTURA E CONFERMA VIENE FIRMATO COME APPRESSO:

Il Sindaco

Dott. Ing. Giuseppe De Fanti

Il Segretario Comunale

Dott. Gianluca Cossu

PREVISIONE DI SPESA

FINALITA'	FINALITA'	TIT	MISS	PRG	MCR	Cap.	SOMMA PREVISTA				
							ART. 142		ART. 208		RIMBORSO SPESE
SPESE CORRENTI											
interventi manurenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali											
a)	Manutenzione segnaletica	I	10	5	3	1933.1			€ 1.000,00		
a)	Manutenzione semafori e illuminazione	I	3	1	3	1933.11			€ 1.000,00		
a)	Spese per la segnaletica stradale	I	10	5	3	1933.2			€ 2.000,00		
b)	Funzionamento ufficio polizia locale -canoni	I	3	1	3	1268.3			€ 550,00		
b)	Spese gestione ufficio polizia locale	I	3	1	3	1268.2			€ 3.000,00		
b)	Noleggio veicoli Polizia Locale	I	3	1	3	1268.10			€ 5.833,00		
c)	Oneri sociali del personale vigilanza	I	3	1	3	1262			€ 330,00		
c)											
						TOTALE SPESE CORRENTI			€ 13.713,00		
SPESE IN CONTO CAPITALE											
c)	Segnaletica e impianti semaforo	II				3476.30			€ 4.500,00		
						TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			€ 4.500,00		
								TOTALE	**€ 18.213,00**		

	spese in prededuzione								importo		
	accesso a banche dati e servizi on-line					1268.3			€ 1.800,00		
	servizio gestione verbali					1268..20			€ 600,00		
		TOTALE SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE							€ 2.400,00		

PREVISIONE DI SPESA

FINALITA'	FINALITA'	TIT	MISS	PRG	MCR	Cap.	SOMMA PREVISTA				
							ART. 142		ART. 208		RIMBORSO SPESE
SPESE CORRENTI											
interventi manurenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali											
a)	Manutenzione segnaletica	I	10	5	3	1933.1			€ 1.000,00		
a)	Manutenzione semafori e illuminazione	I	3	1	3	1933.11			€ 1.000,00		
a)	Spese per la segnaletica stradale	I	10	5	3	1933.2			€ 2.000,00		
b)	Funzionamento ufficio polizia locale -canoni	I	3	1	3	1268.3			€ 550,00		
b)	Spese gestione ufficio polizia locale	I	3	1	3	1268.2			€ 3.000,00		
b)	Noleggio veicoli Polizia Locale	I	3	1	3	1268.10			€ 5.833,00		
c)	Oneri sociali del personale vigilanza	I	3	1	3	1262			€ 330,00		
c)											
						TOTALE SPESE CORRENTI			€ 13.713,00		
SPESE IN CONTO CAPITALE											
c)	Segnaletica e impianti semaforo	II				3476.30			€ 4.500,00		
						TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			€ 4.500,00		
								TOTALE	**€ 18.213,00**		

	spese in prededuzione								importo		
	accesso a banche dati e servizi on-line					1268.3			€ 1.800,00		
	servizio gestione verbali					1268..20			€ 600,00		
		TOTALE SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE							€ 2.400,00		